BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
18.11.2026 07:47:44 UTC

NICOLA DELL'ACQUA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
18.11.2026 14:14:23 UTC

DELIBERAZIONE 17 NOVEMBRE 2026
430/2026/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE RELATIVO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE SARLUX, PER L'ANNO 2025

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1408ª riunione del 17 novembre 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 26 novembre 2024, 503/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 503/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 580/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 580/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2025, 472/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 472/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 novembre 2025, 484/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 484/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2026, 74/2026/R/eel (di seguito: deliberazione 74/2026/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2026, 298/2026/R/eel (di seguito deliberazione 298/2026/R/eel);
- la comunicazione di SARAS ENERGY MANAGEMENT S.r.l. (di seguito anche: SARAS), del 29 novembre 2024, prot. Autorità 84002, del 2 dicembre 2024 (di seguito: prima comunicazione Saras);

- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 14 aprile 2026, prot. Autorità 27369, di pari data (di seguito: comunicazione Terna);
- la comunicazione di SARAS, del 5 agosto 2026, prot. Autorità 57096, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Saras).

CONSIDERATO CHE:

- l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06 valido per l'anno 2025 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) include l'impianto Sarlux;
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;
- con la deliberazione 580/2024/R/eel, in relazione all'impianto Sarlux, l'Autorità ha, tra l'altro:
  - accolto l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata, per l'anno 2025, da SARAS con la prima comunicazione Saras;
  - previsto che, per l'anno 2025, i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del Corrispettivo siano non superiori al minore tra l'importo complessivo dei costi fissi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06 e l'importo indicato nella prima comunicazione Saras;
- con le deliberazioni 484/2025/R/eel, 74/2026/R/eel e 298/2026/R/eel, a seguito di apposite istanze formulate da SARAS in relazione all'impianto Sarlux, l'Autorità ha definito gli importi di acconti del Corrispettivo riferiti, complessivamente, ai primi otto mesi dell'anno 2025;
- al fine di consentire la determinazione del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la seconda comunicazione Saras, l'omonima società ha presentato la documentazione di cui al precedente alinea per l'anno 2025, in relazione all'impianto Sarlux;

- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione "costi fissi *benchmark*" si intende l'importo massimo – di cui alla prima comunicazione Saras - al quale SARAS si è impegnata a limitare i costi fissi riconosciuti per l'anno 2025.
- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno considerato risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- con le deliberazioni 503/2024/R/eel e 472/2025/R/eel, l'Autorità, tra l'altro, ha stabilito che, ai fini del calcolo del tasso di indisponibilità dell'impianto Sarlux per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, il riferimento massimo di disponibilità oraria sia pari al maggiore tra l'energia immessa in rete e il valore massimo di produzione oraria richiesta da Terna nell'anno (di seguito: metodo Arera);
- con la comunicazione Terna, l'omonima società ha inviato all'Autorità i tassi di indisponibilità degli impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi per l'anno di competenza 2025, tra cui l'impianto Sarlux; con riferimento a quest'ultimo impianto, dalla citata comunicazione emerge che:
  - SARAS ha richiesto di modificare la metodologia per il calcolo del tasso di indisponibilità per l'anno 2025;
  - sia utilizzando il metodo Arera, sia applicando la metodologia alternativa, l'indisponibilità dell'impianto Sarlux nell'anno 2025 risulta non superiore al tasso medio storico calcolato secondo le disposizioni delle deliberazioni 503/2024/R/eel e 472/2025/R/eel.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetto l'utente del dispacciamento interessato, Terna riconosca a SARAS un acconto del Corrispettivo per l'anno 2025 con riferimento all'impianto Sarlux (di seguito anche: Acconto), precisando che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato Corrispettivo, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui tassi di indisponibilità e sulle relative metodologie di determinazione, di cui alla comunicazione Terna, nonché sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- stabilire l'importo dell'Acconto in modo da mantenere un margine di sicurezza per eventuali imprecisioni compiute da SARAS nel calcolo del margine di contribuzione e dei costi fissi o da Terna nell'elaborazione dei dati sulle indisponibilità;
- per le finalità esplicitate al precedente alinea, determinare l'Acconto come pari al 70% della differenza tra i seguenti termini, al netto delle partite capitalizzate:
  - il minor valore tra l'importo dei costi fissi richiesti da SARAS per l'anno 2025 e l'importo dei costi fissi *benchmark*;
  - il margine di contribuzione risultante dalla documentazione a consuntivo, di cui alla seconda comunicazione Saras, iscrivendo tra i ricavi gli acconti, di cui al comma 65.30, riconosciuti a SARAS ai sensi delle deliberazioni 484/2025/R/eel, 74/2026/R/eel e 298/2026/R/eel

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a SARAS ENERGY MANAGEMENT S.r.l., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Sarlux, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2025 indicato nell'*Allegato A*;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 31 dicembre 2026;
3. di trasmettere l'*Allegato A* a Terna S.p.A. e a SARAS ENERGY MANAGEMENT S.r.l.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'*Allegato A*, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 novembre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola dell'Acqua